

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4301

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PINTO, COVIELLO, BEDIN,
MONTAGNINO, LAVAGNINI, FOLLIERI, POLIDORO,
RESCAGLIO, LO CURZIO, VERALDI, FERRANTE, CADDEO,
CASTELLANI Pierluigi, AGOSTINI, DI BENEDETTO, NA-
VA, MUNDI, LAURIA Baldassare, CORTELLONI, CIMMINO,
DUVA, CARUSO Antonino, PELLICINI, BISCARDI, MEDU-
RI, BEVILACQUA, GIORGIANNI, BARRILE, CAMO e
CASTELLANI Carla**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1999

Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. - Le recenti iniziative legislative che hanno riguardato il Corpo forestale dello Stato (CFS), mettendone concretamente in dubbio l'esistenza e la funzionalità proprio quando più acuta ed indifferibile si evidenzia la necessità di azioni a tutela dell'ecosistema oltre che degli aspetti produttivi del bosco, impongono una rinnovata riflessione sul tema.

Con il presente disegno di legge si formula perciò una articolata proposta per il riordino del Corpo forestale dello Stato, che venne costituito con il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804; con l'atto costitutivo vennero precisate anche le funzioni e le competenze. Tuttavia la quasi totalità di dette funzioni e competenze vennero poi trasferite alle regioni con i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e 24 luglio 1977, n. 616. Residuarono al Corpo esclusivamente funzioni e competenze in materia di polizia.

Nel tempo si è però rafforzata la configurazione come Corpo di polizia, specializzato in materia forestale ed ambientale.

Proprio per questo la legge 1° aprile 1981, n. 121, che ha riformato la polizia di Stato, ha annoverato il Corpo forestale dello Stato tra i Corpi di polizia dello Stato, unitamente a Carabinieri, polizia penitenziaria, polizia di Stato e Guardia di finanza.

Gli ufficiali, i sottufficiali e gli agenti del Corpo forestale dello Stato hanno qualifica di polizia giudiziaria e polizia, stato giuridico e trattamento economico analoghi a quelli degli appartenenti alla polizia di Stato ed alla polizia penitenziaria.

L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, emanato in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini), stabilisce che con decreto del Presiden-

te del Consiglio dei ministri si devono trasferire alle regioni, tra l'altro, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative del Corpo forestale dello Stato non necessari all'esercizio di funzioni di competenza statale.

Conseguentemente il Governo ha predisposto uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha già ricevuto (5 agosto 1999) il favorevole parere della Conferenza permanente Stato-Regioni.

Detto schema prevede il trasferimento del 70 per cento del personale del Corpo alle regioni.

Di fatto, il predetto provvedimento - del quale non si ignorano le difficoltà che si sono dovute superare nella contrastante visione che del problema avevano l'amministrazione statale e quella regionale - rappresenta lo smantellamento irreversibile del Corpo.

Infatti è innegabile che la sua spartizione tra le regioni comporterà un forte ridimensionamento della tutela degli interessi generali del Paese, e cioè un abbassamento del livello di tutela dell'ambiente, del bosco e della montagna, nonché dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle aree rurali e montane, dove la presenza delle altre forze di polizia è più rarefatta. E ciò senza che le regioni ne ricavano reali e concreti vantaggi operativi.

Come è possibile parlare dell'ambiente come di un bene primario della comunità nazionale e, nello stesso tempo, privare lo Stato del più valido ed efficiente strumento operativo tuttora esistente per la salvaguardia del territorio?

La prospettiva dello smantellamento del Corpo ha suscitato viva preoccupazione, tanto che oltre cento Parlamentari se ne sono fatti interpreti presentando quattro mo-

zioni (tre alla Camera dei deputati ed una al Senato), attraverso le quali sono stati stigmatizzati i rischi connessi all'emanazione del citato provvedimento.

Tre delle quattro mozioni evidenziano che il trasferimento del 70 per cento del personale alle regioni inciderà negativamente sulla efficienza del Corpo (dovendo esso svolgere su tutto il territorio nazionale funzioni di polizia giudiziaria, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di polizia ambientale), comporterà lo smantellamento dell'organizzazione territoriale e l'annullamento della capacità operativa, di mobilitazione e di pronto intervento. Inoltre, esse evidenziano che il provvedimento deborda dai limiti stabiliti dalla legge, poiché la legge Bassanini esclude dal conferimento alle regioni le funzioni relative all'ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica. Infine impegnano il Governo a modificare il provvedimento, prevedendo una rideterminazione della quota di personale da trasferire e, comunque, di trattare la problematica con apposito disegno di legge da presentare alle Camere.

Soltanto una delle quattro mozioni prevede la rapida attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997, raccomandando tuttavia con assoluta priorità il trasferimento alle regioni di tutto il patrimonio dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Il presente disegno di legge è armonizzato con le conclusioni delle citate mozioni. L'articolo 1 definisce le funzioni del Corpo forestale dello Stato, così delineate:

a) prevenzione e repressione dei reati ambientali;

b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria in materia agroforestale ed ambientale; attività volte alla tutela della sicurezza alimentare del consumatore ed alla prevenzione e repressione delle frodi e sofisticazioni dei prodotti alimentari, agroalimentari e di uso agrario;

c) concorso nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e nelle

attività di polizia giudiziaria, sorveglianza dello spazio rurale, pubblico soccorso;

d) protezione civile, ivi compreso il servizio Meteomont;

e) lotta aerea contro gli incendi boschivi;

f) sorveglianza sui territori delle aree protette di rilievo nazionale ed internazionale ed amministrazione delle aree protette ad esso affidate in applicazione dell'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

g) controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, nonché sull'applicazione della normativa per l'importazione, l'esportazione ed il commercio di materiale forestale di propagazione;

h) controllo sull'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di biodiversità, flora e fauna;

i) monitoraggio del territorio e delle sue trasformazioni e dei fenomeni di dissesto idrogeologico;

l) vigilanza sulle produzioni iscritte nell'albo dei prodotti agricoli e zootecnici di montagna;

m) reclutamento, addestramento, formazione ed aggiornamento del personale.

Per quanto concerne la lotta aerea contro gli incendi boschivi è appena il caso di evidenziare che con decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono stati disposti stanziamenti cospicui per il potenziamento della flotta di elicotteri del Corpo, ciò anche nella prospettiva di realizzare l'idea vagheggiata dal senatore Pinto, in qualità di Ministro *pro tempore* delle politiche agricole nel governo Prodi, circa la costituzione di una *task-force* aerea comunitaria, sotto l'egida dell'Unione europea, ma con forte partecipazione delle regioni, per contrastare il grave fenomeno degli incendi boschivi, anche fuori di ogni singolo territorio nazionale.

L'articolo 2 definisce l'organizzazione, prevedendo la costituzione di uffici centrali

e periferici, l'articolazione territoriale e la distribuzione delle responsabilità ai diversi livelli (dirigenziale, direttivo, eccetera).

La primaria esigenza di salvaguardare l'unità e la statualità del Corpo rende opportuno differire ad altra sede, e ad altro non lontano momento, il pur non secondario impegno dell'individuazione del dicastero di riferimento del Corpo stesso (Ministero dell'ambiente o Ministero delle politiche agricole e forestali). Nulla vieta che a tale adempimento il Parlamento provveda, dopo adeguata riflessione, già in occasione dell'esame del presente disegno di legge.

L'articolo 3 prevede il trasferimento alle regioni di un'aliquota di personale pari al 30 per cento dell'organico del Corpo, che attualmente ammonta a 9.408 unità, così distinte per ruolo:

ufficiali	677
ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti	7.841
personale tecnico senza funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza	890
	9.408

Alle quindici regioni a statuto ordinario vengono pertanto assegnate 2.820 unità di personale: contingente congruo per consentire loro di svolgere efficacemente i compiti operativi trasferiti. Le restanti 6.580 unità continueranno a svolgere le funzioni proprie del Corpo, anche in risposta alle esigenze di ogni singola regione.

La soluzione proposta non comporta aggravii di spesa, non smembra il Corpo, asseconda la lettera e lo spirito del decreto legislativo n. 143 del 1997.

L'articolo 3, inoltre, prevede il trasferimento del patrimonio gestito dalla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniale, fatta eccezione per l'immobile dove è allocata in Roma la direzione generale del Corpo forestale dello Stato e prevede, altresì, il trasferimento delle risorse finanziarie correlate al trasferimento del personale e dei beni.

Il Corpo forestale dello Stato, in sostanza, non vuole essere chiuso ed arroccato, ma aperto e disponibile per stabilire rapporti con le regioni, le quali potranno perciò contare, oltre che sul nucleo stabilmente trasferito, anche sulla collaborazione del restante personale, tutto di grande impegno, professionalità e con una profonda conoscenza del territorio, stipulando accordi di programma, sulla base della legislazione vigente e di alcune felici esperienze sin qui maturate.

Del resto la Corte costituzionale, con sentenza n. 772 del 1988, ha espresso l'avviso che «le regioni che intendono avvalersi per l'esercizio delle funzioni trasferite del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato debbono rivolgersi a quest'ultimo come organismo autonomo e unitario, vale a dire nel più assoluto rispetto dell'autonomia gerarchica del Corpo e delle attribuzioni del potere di disposizione sull'impiego del personale in base alle norme disciplinanti il funzionamento del Corpo medesimo».

Prosegue la sentenza della Corte: «È necessario che tra le due parti si stipolino convenzioni o intese in ordine all'impiego del personale del Corpo forestale dello Stato (*omissis*) affinché il principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa possa essere seriamente perseguito». In sostanza la Corte propone il pieno accordo e la leale collaborazione fra le regioni ed il Corpo, ed individua «il fondamento della permanenza allo Stato del personale del CFS nella molteplicità e nella natura delle funzioni conservate allo Stato».

L'articolo 4 disciplina i criteri di ripartizione e di attribuzione delle risorse finanziarie trasferite.

Con il presente disegno di legge, nel riordinare il Corpo forestale dello Stato, si intende dare una risposta adeguata a quattro esigenze fondamentali:

1) definire in maniera chiara la natura e le funzioni statali del Corpo forestale dello Stato;

2) trasferire alle regioni una consistente aliquota di personale del Corpo, senza peraltro smantellare l'intero organismo, correttamente rispettando lo spirito e la lettera del decreto legislativo n. 143 del 1997;

3) conferire alle regioni l'intero patrimonio della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, unitamente alle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli oneri connessi al trasferimento del personale e dei beni strumentali;

4) assecondare l'orientamento espresso da numerosi Parlamentari della maggioran-

za e dell'opposizione, i quali, attraverso mozioni, hanno espresso preoccupazione per il paventato smembramento del Corpo.

Si ha fiducia che, con ogni migliorativo e auspicato apporto delle espressioni parlamentari, il presente disegno di legge possa sollecitamente essere esaminato e concorrere così all'attesa soluzione di un problema che non riguarda soltanto i dipendenti del Corpo forestale dello Stato, ma l'intera comunità nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Funzioni del Corpo forestale dello Stato)

1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, specializzato in materia forestale ed ambientale. Esso svolge in particolare compiti di:

a) prevenzione e repressione dei reati ambientali;

b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria in materia agroforestale ed ambientale, attività volte alla tutela della sicurezza alimentare del consumatore ed alla prevenzione e repressione delle frodi e sofisticazioni dei prodotti alimentari, agroalimentari e di uso agrario;

c) concorso nel servizio di ordine e sicurezza pubblica e nelle attività di polizia giudiziaria; sorveglianza dello spazio rurale, pubblico soccorso;

d) protezione civile, ivi compreso il servizio Meteomont;

e) lotta aerea contro gli incendi boschivi;

f) sorveglianza sui territori delle aree protette di rilievo nazionale ed internazionale ed amministrazione delle aree protette ad esso affidate in applicazione dell'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

g) controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, nonché sull'applicazione della normativa per l'importazione, l'esportazione ed il commercio di materiale forestale di propagazione;

h) controllo sull'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di biodiversità, flora e fauna;

i) monitoraggio del territorio e delle sue trasformazioni e del dissesto idrogeologico;

l) vigilanza sulle produzioni iscritte nell'albo dei prodotti agricoli e zootecnici di montagna;

m) reclutamento, addestramento, formazione ed aggiornamento del personale.

Art. 2.

(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato)

1. Il Corpo forestale dello Stato è diretto da un dirigente generale, che prende il nome di direttore del Corpo.

2. L'individuazione degli uffici centrali e periferici, delle relative funzioni, l'organizzazione nonché la distribuzione dei posti di livello dirigenziale e le relative funzioni sono definite con regolamento, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Le strutture formative del Corpo possono provvedere, altresì, sulla base di convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla formazione del personale forestale regionale e di altri operatori dell'ambiente. Esse collaborano con le strutture scolastiche, promuovendo tra i giovani la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente naturale e del patrimonio forestale.

Art. 3.

(Trasferimento alle regioni)

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, un'aliquota pari al 30 per cento dell'organico del Corpo forestale dello Stato è trasferita alle regioni a statuto ordinario, con conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo. Sono altresì

trasferiti i beni immobili e strumentali ed il patrimonio gestiti dalla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 70, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rimane in proprietà allo Stato ed assegnato in uso al Corpo l'immobile sito a Roma in via Giosuè Carducci 5.

2. Sono trasferite alle regioni le unità di personale da assumere sulla base delle procedure concorsuali già avviate; il completamento del contingente, fino alla concorrenza di 2.820 unità, è disposto d'ufficio, assicurando di norma la proporzione percentuale tra le singole qualifiche in cui si articola il personale, ed avviene prioritariamente con i dipendenti in servizio nella relativa regione ed in accoglimento di domande di trasferimento; sono altresì trasferiti gli operai a tempo indeterminato.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è ripartito tra le regioni a statuto ordinario il contingente di cui al comma 2 ed assegnato alle medesime; con lo stesso provvedimento è disposto il trasferimento alle regioni dei beni e del patrimonio di cui al comma 1 e le relative risorse finanziarie. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono stabiliti i criteri e modalità per l'individuazione del personale da assegnare alle regioni, secondo i contingenti indicati nel comma 2.

4. Le regioni attraverso accordi di programma, possono avvalersi, per l'esercizio delle funzioni trasferite, del Corpo forestale dello Stato, inteso come organismo autonomo ed unitario, nel rispetto della struttura gerarchica e delle norme disciplinanti il funzionamento del Corpo medesimo. Negli accordi di programma sono definiti condizioni, modalità e criteri di collaborazione,

compatibili con lo stato giuridico e le qualifiche rivestite dal personale del Corpo.

5. Al personale trasferito è garantito il trattamento economico fisso e continuativo acquisito.

6. La consegna dei beni immobili e dei beni strumentali alle singole regioni è effettuata con appositi verbali sottoscritti da rappresentanti delle regioni e del Corpo forestale dello Stato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze. Le regioni subentrano, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente articolo.

7. Il trasferimento dei beni ricadenti nell'ambito dell'area della riserva naturale di Castelvoturno è subordinato all'esaurimento della gestione commissariale disposta con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1998, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1999.

Art. 4.

(Ripartizione delle risorse finanziarie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse finanziarie da trasferire alle regioni sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartite tra le stesse con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base dei criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Al fine dell'attribuzione alle regioni delle risorse finanziarie, gli stanziamenti di

competenza del Corpo forestale dello Stato, per l'anno finanziario 2000, sono ridotti di pari importo.

3. Per gli esercizi successivi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente al riparto ed alla conseguente assegnazione sulla base dei criteri di cui al comma 1.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

